

20 ottobre 2018 12:33

Tutela dei locali storici, Tarasco (Mibac): spesso si confonde il contenitore con il contenuto



La tutela degli esercizi commerciali storici e il rischio di perdere punti di riferimento centrali per la costruzione della memoria, dell'identità e della sociabilità comunitaria, è stata al centro del convegno "Esercizi commerciali storici: un patrimonio da salvaguardare" a cura del Servizio VI della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mibac.

L'avvocato **Antonio Tarasco** (Direzione Generale Musei del Mibac) ha presentato con ampi riferimenti alla normativa, alla giurisprudenza e alla dottrina, la particolare impostazione della legge italiana in merito alla tutela del patrimonio immateriale, sempre considerato in base al suo riscontro in ambito materiale. Le norme nazionali e regionali e le sentenze richiamate da Tarasco hanno consentito di definire chiaramente l'ambito normativo in cui ci si muove quando si deve affrontare la problematica della tutela del patrimonio culturale immateriale.

"Nell'ordinamento dei Beni culturali – ha evidenziato Tarasco – non c'è una precisa presa di posizione nei confronti dei locali storici tradizionali almeno fino al 2013, quando è stato emanato il decreto legge 91 che gli ha dedicato una specifica attenzione. Per molti anni si è andati avanti con tentativi di vincolare beni immateriali, alcune volte questi tentativi sono stati coronati da successo, altre da insuccesso. In generale, nel patrimonio culturale non c'è grande chiarezza concettuale perché molto spesso si confonde il contenitore con il contenuto, ci possono essere beni culturali all'interno di un sito che però non rappresenta un

interesse culturale”.

“I locali storici risentono di questa ambiguità, oscillando tra la lettera A e la lettera D del terzo comma dell’articolo 10 del Codice dei Beni culturali: significa che per ricevere una tutela devono rivestire o un interesse culturale in sé oppure il pregio deve essere di carattere relazionale (per esempio legato a un accadimento storico). Questa insufficienza è stata colmata attraverso interventi del legislatore regionale: nel Lazio per esempio con la legge regionale 31 del 2001, che stabilisce misure di sostegno finanziario per quei soggetti che accettano di proseguire le attività commerciali in locali tradizionali. Una legge che è una pietra miliare all’interno del dibattito giuridico sul tema: la legge è stata infatti impugnata dal Mibac nel 2001 perché lesiva delle proprie prerogative nell’individuazione del bene culturale. La Corte costituzionale disse però che la legge del Lazio era legittima perché non individua nuove categorie di Bene culturale ma si limitava ad apprestare delle forme di sostegno rispetto a questa categoria che resta un non bene culturale”.

“In regioni che non hanno legiferato, questi locali possono sopravvivere ma con delle difficoltà: per esempio a Napoli c’è il caso di una libreria e di una cioccolateria. In questo caso l’amministrazione dei beni culturali – nel ’98 – cercò di apporre un vincolo in questi locali, ma con esito infausto per il ministero perché questi provvedimenti di vincolo furono annullati in quanto non c’era una motivazione sufficientemente esaustiva né sul piano della pregevolezza in sé del bene né sul piano dell’interesse relazionale. Così il Tar Campania dichiarò l’illegittimità di questi provvedimenti, perché nella sostanza il tentativo fatto dall’amministrazione dei beni culturali era quello di vincolare più l’attività in sé piuttosto che i locali (andando contro al principio della libertà di iniziativa economica privata, art. 41 della Costituzione)”.

Leggi anche:

[La tutela dei locali storici quali luoghi di memorie e socialità: a Roma convegno organizzato dal Mibac](#)

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it